CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
(C.I.S.AS.)
CASTELLETTO SOPRA TICINO

CONVENZIONE

L'anno ……il giorno……del mese di ……alle ore……in Castelletto Sopra Ticino, presso …….

TRA

1) Il Comune di Bellinzago Novarese (P.IVA) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Bellinzago Novarese in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

2) Il Comune di Borgo Ticino (cod. fiscale n.) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Borgo Ticino in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

3) Il Comune di Castelletto Sopra Ticino (cod. fiscale e P.IVA n.) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Castelletto Sopra Ticino in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

4) Il Comune di Divignano (cod. fiscale n.) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Divignano in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

5) Il Comune di Marano Ticino (cod. fiscale n.) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Marano Ticino in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

6) Il Comune di Mezzomerico (cod. fiscale n.) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Mezzomerico in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

7) Il Comune di Oleggio (cod. fiscale n.) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Oleggio in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

8) Il Comune di Pombia (p. IVA n.) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Pombia in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

9) Il Comune di Varallo Pombia (cod. fiscale n.) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Varallo Pombia in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

10) Il Comune di Suno (cod. fiscale n.) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Suno in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

11) Il Comune di Cressa (cod. fiscale n.) rappresentato da …….. a nato a ……il …… domiciliato presso il Comune di Cressa in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

In data 15.12.2005 è stata sottoscritta la Convenzione con la quale venne costituito il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali C.I.S.AS. raggruppante i seguenti 11 Comuni:
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia.

L'assetto del Consorzio si modificherà nel numero degli Enti compartecipi (da 11 a 9) a seguito di recesso dei comuni di Lesa e Meina a far data dal 01/01/2024. Risulta pertanto necessario modificare lo Statuto e la Convenzione e la tabella delle quote millesimali di partecipazione.
Nella Convenzione in essere veniva fissata inoltre nel 31.12.2025 la scadenza del Consorzio, eventualmente progogabile.

Con Deliberazione di Assemblea n. 8 del 26/07/2023 avente oggetto: "A*tto di indirizzo per rinnovo consorzio C.I.S.AS"* il C.d.A. e il Direttore del Consorzio sono stati incaricati dall'Assemblea di predisporre le proposte di nuovo Statuto e di Convenzione tra Comuni.

Con Deliberazione Assembleare n. 24 del 22.12.2023 è stata proposto il rinnovo del Consorzio con conseguenti modificazioni alla Convenzione e allo Statuto Consortile recependo le nuove esigenze dei Comuni.

Con Deliberazione Assembleare n. 10 del 27.11.2024 si approvava l'adesione dei Comune di Suno e di Cressa al Consorzio per l'attività soco assistenziale C.I.S.AS. di Castelletto Ticino alle condizioni stabilite dal vigente Statuto e dalla Convenzione per la formazione del Consorzio, a far data dall'01/01/2025.

Gli Enti stipulanti hanno valutato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale richiesti dall'ordinamento per proseguire nella gestione associata ed a questo scopo adotteranno conformi deliberazioni consiliari.

Che gli Enti su elencati intendono garantire il livello dei servizi raggiunto ed evitare che il mancato proseguimento della gestione associata degli stessi possa pregiudicarne la qualità, garantita da più di venti anni di lavoro professionale attuato da Operatori qualificati nel settore socio assistenziale.

Che la gestione associata è ritenuta ottimale sia per le economie di scala che si realizzano, sia per la dimensione del Consorzio, che consente l'organica programmazione degli interventi e

un'erogazione omogenea dei servizi, nell'ottica di un approccio tempestivo e globale dei problemi ed in una prospettiva preventiva di sensibilizzazione e promozione del territorio, al fine di impedire e limitare l'insorgenza di altri problemi.

Che pertanto gli Enti sottoscrittori del presente accordo intendono dare continuità all'attuale gestione dei servizi socio assistenziali, migliorandola, tenendo conto dell'esperienza pregressa e delle nuove esigenze dei Comuni per assumere la forma associata mediante Consorzio, che provvederà, una volta rinnovato, ad accordarsi con l'ASL competente e per la gestione delle attività di rilievo sanitario e per l'integrazione tra Servizi Sociali e Servizi Sanitari.

Che la volontà comune di continuare ad avvalersi di un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopraindicati, quale il Consorzio, implica la stipula di una Convenzione che sostanzi l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti tra i consorziati.

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Vista la Legge Regionale 8.1.2004 n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – Conferma del Consorzio:

I Comuni sopra indicati convengono di rinnovare e proseguire con il Consorzio, Ente dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, nonché ai sensi della Legge 8.11.2000 n. 328 e della Legge Regionale 8.1.2004 n.1, "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", al fine di perseguire congiuntamente un'organica politica di sicurezza sociale.

ART.2 – Denominazione:

I Comuni stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la denominazione di "Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, siglabile C.I.S.AS., avente sede legale in Castelletto Sopra Ticino (NO).

ART.3 – Scopo:

Principi

Il Consorzio si propone di continuare ad assicurare l'esercizio delle funzioni sociali e socio assistenziali nell'ambito del territorio dei Comuni associati, ai sensi della Legge Regionale 8.1.2004, n.1, uniformando la propria attività ai seguenti principi:

a. rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
b. riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi;

c. sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere ed agevolare nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo dei soggetti di cui all'art. 11 della Legge Regionale 8.1.2004, n.1.

1. L'attività è svolta in modo omogeneo sul territorio per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della poverta';
   b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
   c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
   d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilita' familiari;
   e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficolta';
   f) piena integrazione dei soggetti disabili;
   g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
   h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
   i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

2. Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare gli obiettivi di cui al precedente comma sono riconducibili alle seguenti tipologie:
   a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
   b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
   c) servizio di assistenza economica;
   d) servizi residenziali e semiresidenziali;
   e) servizi per l'affidamento e le adozioni;
   f) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

3. Negli interventi e servizi sociali sono inoltre comprese le prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 3 septies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Le relative attività sono realizzate con modalità operative condivise dai settori sanitario e sociale.

4. Il Consorzio gestisce inoltre ogni altra specifica attività assistenziale attribuita agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dalla normativa.

ART. 4 - Durata - Recesso - Scioglimento

Gli Enti stipulanti convengono che la durata del Consorzio sia prorogata fino al 31/12/2045.
Il Consorzio è eventualmente prorogabile alla scadenza.
La conferma del rinnovo del Consorzio di cui all'art. 1 decorre dalla data in cui i Sindaci dei Comuni aderenti abbiano sottoscritto la presente Convenzione.

Il recesso dell'Ente consorziato è subordinato al mancato perseguimento degli obiettivi e al rispetto dei principi, indicati nella premessa e riportati all'art.4 dello Statuto, che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.
La facoltà di recesso si potrà esercitare solo dopo 5 anni dalla costituzione del Consorzio.
Ciascun Ente potrà recedere dal Consorzio mediante apposita delibera di Consiglio Comunale.
Il recesso prima della scadenza prevista, è comunicato all'Assemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno nove mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'Ente recedente resta obbligato al versamento dell'intera quota di partecipazione per l'anno in corso al momento del recesso.
L'Ente recedente non può avanzare pretesa sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio,

che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.
L'Ente recedente resta obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso e per quelli che hanno effetto pluriennale.
L'Ente recedente, salvo diversi accordi, è obbligato, previa concertazione sindacale, a riassorbire la quota-parte del personale presente, proporzionalmente al numero degli abitanti alla data del 31.12 del penultimo anno precedente.

Il Consorzio, superato il primo quinquennio, si intenderà estinto nel caso di recesso di Enti che rappresentino la maggioranza degli Enti Consorziati e la maggioranza delle quote di partecipazione e qualora, in conseguenza di ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse finanziarie necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.

In caso di scioglimento del Consorzio, il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti consorziati, secondo quanto disposto nel regolamento attuativo che sarà predisposto, in rapporto al numero degli abitanti alla data del 31.12 del penultimo anno precedente, nonché in rapporto al tempo di durata dell'adesione al Consorzio.

L'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori che, al termine della fase di liquidazione, redigono il bilancio finale di liquidazione e indicano la parte spettante a ciascun Ente con riferimento alle quote di compartecipazione stabilite in rapporto al numero degli abitanti alla data del 31.12. del penultimo anno precedente.

Il Consorzio, attraverso il Presidente, garantisce il servizio di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione del servizio stesso da parte dei singoli Enti consorziati o di altro Ente per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla determinazione dello scioglimento.

In caso di scioglimento del Consorzio il personale dipendente verrà ricollocato presso i Comuni di provenienza e quello direttamente assunto dal Consorzio verrà ripartito su ciascun Comune in misura direttamente proporzionale alle quote di partecipazione al Consorzio.

ART. 5 - <u>Ammissioni di nuovi Enti Locali.</u>

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto, che legittimano la gestione consortile, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua istituzione, a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della presente Convenzione, secondo lo schema approvato dall'Assemblea.
Il loro inserimento è subordinato all'approvazione dell'Assemblea consortile, che approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 65% delle quote di partecipazione.

Successivamente, gli Enti consorziati, prendendo atto della nuova adesione, procedono alle modifiche allo Statuto stesso ed alla Convenzione.

In caso di ingresso di nuovi Enti, le quote di impegni pluriennali assunti a carico dei Comuni Consorziati verranno rideterminate in proporzione al numero degli abitanti alla data del 31.12 del penultimo anno precedente.

ART. 6 - <u>Organi del Consorzio.</u>

Gli organi del Consorzio sono:
l'Assemblea Consortile
il Presidente

il Consiglio di Amministrazione
il Direttore
l'Organo di Revisione.
La loro nomina e composizione, il loro funzionamento nonché le rispettive competenze ed attribuzioni sono disciplinati delle normative vigenti in material e dallo Statuto del Consorzio.

ART. 7 - Quote di partecipazione e trasferimenti al Consorzio

1. Gli enti consorziati concorrono a sostenere gli oneri finanziari del Consorzio in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e secondo quote capitarie definite annualmente dall'Assemblea in sede di stesura del Bilancio di previsione.

2. I trasferimenti delle suddette quote sono effettuati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
   - il 50 % della quota determinata in sede di Bilancio di Previsione entro il 31 marzo
   - il 50 % della quota determinata in sede di Bilancio di Previsione entro il 30 settembre.

3. All'atto della sottoscrizione della presente convenzione ogni ente stipulante partecipa al Consorzio secondo le quote di cui alla tabella sotto riportata, determinate sulla base degli abitanti al 31/12/2022.

Il trasferimento delle quote pro capite avverrà secondo quanto previsto dall'Art. 35 dello Statuto.

Ciascun Comune partecipa alle decisioni del Consorzio secondo le quote indicate nella tabella di seguito riportata:

COMUNI	Quote spettanti
Bellinzago Novarese	15
Borgo Ticino	9
Castelletto Sopra Ticino	15
Divignano	4
Marano Ticino	5
Mezzomerico	4
Oleggio	20
Pombia	7
Varallo Pombia	9
Suno	7
Cressa	5
TOTALE	**100**

ART. 8 - Trasmissione atti agli Enti consorziati, consultazione ed informazione.

Una copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea del Consorzio, con i relativi Ordini del giorno, sarà trasmessa agli Enti aderenti, per la pubblicazione presso l'Albo Pretorio.
Di norma entro quindici giorni dalla loro adozione devono essere trasmessi a tutti gli Enti consorziati:
a) le deliberazioni dell'Assemblea consortile inerenti:
   - nomina e revoca di Organi del Consorzio;
   - regolamenti;
   - approvazione del Bilancio di Previsione;

- approvazione del Rendiconto della gestione;
- approvazione di mutui;
- programmi socio-assistenziali;
- entrata nel Consorzio di nuovi Enti o recesso di Enti aderenti.

Gli atti di cui alla presente lettera si considerano fondamentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 comma terzo del Decreto Legislativo 267/2000.

b) tutte le deliberazioni che la maggioranza (numerica e per quote) dell'Assemblea disporrà di trasmettere agli Enti consorziati.

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione possono chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.
Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.
In caso pervengano pareri e osservazioni problematici sulle questioni sottoposte a parere consultivo, l'oggetto di tale consultazione sarà posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ART. 9 - Garanzie.

La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti associati, attraverso una modalità gestionale che prevede un'area operativa centrale ed un'area territoriale con la presenza del segretariato sociale presso i Comuni.

Si conviene che ciascun Ente consorziato possa sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.
La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.
In caso di problematiche particolarmente complesse, un terzo dei Comuni consorziati può chiedere la convocazione dell'Assemblea, indicando nella richiesta stessa l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti da trattare, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Art.10 - Informazione

Il Consorzio assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio annuale nei suoi contenuti caratteristici e significativi.

Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.

ART. 11 - Risoluzione controversie

Gli eventuali conflitti fra gli Enti consorziati ovvero fra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio o in tema di interpretazione della presente Convenzione o dello Statuto, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti e da un membro nominato d'intesa tra le stesse o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.
Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

Il presente atto, redatto in n. 9 originali, è esente da bollo, ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

Statuto;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Bellinzago Novarese n.
omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Borgo Ticino n.
omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Castelletto Sopra Ticino n.
omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Divignano n.
omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Marano Ticino n.
omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzomerico n.
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Oleggio n.
omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Pombia n.
omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Varallo Pombia n.
omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Suno n.
omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Cressa n.
omissis allegati;

Letto, firmato e sottoscritto,

Bellinzago Novarese	f.to Il Sindaco
Borgo Ticino	f.to Il Sindaco
Castelletto Sopra Ticino	f.to Il Sindaco
Divignano	f.to Il Sindaco
Marano Ticino	f.to Il Sindaco
Mezzomerico	f.to Il Sindaco

Oleggio	f.to Il Sindaco
Pombia	f.to Il Sindaco
Varallo Pombia	f.to Il Sindaco
Suno	f.to Il Sindaco
Cressa	f.to Il Sindaco

Castelletto Sopra Ticino, il _____